

## **REGOLAMENTO DI PARCHEGGIO**

### **AREA PARCOMETRI PARK VITTORIA NON INSERITA NEL PIANO PARCHEGGI BLU AREA E ISOLA AZZURRA**

#### **CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO EX ARTICOLI 1336 E 1341 CODICE CIVILE RELATIVE ALL'AREA SOGGETTA A PAGAMENTO CON PARCOMETRO**

**In vigore dal 21/11/2024**

1. Le presenti condizioni generali di contratto regolano il rapporto contrattuale di natura privatistica tra utente e gestore del servizio di parcheggio APCOA Italia S.p.A. con sede in Mantova via Renzo Zanellini n. 15 (P.I. 01578450205) – indirizzo PEC [apcoa.parking.italia@pec.wt4.it](mailto:apcoa.parking.italia@pec.wt4.it)
2. Oggetto del presente contratto è la messa a disposizione da parte di APCOA Italia S.p.A. di un posto auto nelle aree gestite da APCOA Italia S.p.A. dietro pagamento di un corrispettivo. Deposito e custodia del veicolo e degli oggetti in esso contenuti NON sono oggetto di questo contratto.  
Con la sosta del veicolo nelle aree a pagamento gestite da APCOA Italia S.p.A. l'utente conclude un contratto di parcheggio regolato dalle presenti condizioni generali di contratto predisposte come offerta al pubblico ex art. 1336 codice civile.
3. Tutte le aree delimitate dagli stalli di colore blu sono soggette a pagamento con tariffa oraria che deve essere obbligatoriamente pre-pagata al momento dell'inizio della sosta.  
Le tariffe e le fasce orarie di pagamento sono esposte su ogni parcometro e sulla segnaletica verticale.  
Il pagamento della tariffa di sosta può essere effettuato presso il parcometro o tramite le applicazioni "Telepass Pay" e "APCOA Flow" (scaricabili dai siti internet "Apple Store" e "Play Store"). In caso di utilizzo delle applicazioni "Telepass Pay" e "APCOA Flow" è necessario esporre la relativa vetrofanteria sul parabrezza dell'autovettura e regolarizzare il pagamento della tariffa di sosta mediante tali applicazioni.
4. In caso di pagamento presso il parcometro, è richiesto l'inserimento della targa del veicolo ai fini dell'erogazione del ticket di sosta.  
La targa indicata sul ticket erogato dal parcometro deve coincidere con quella del veicolo in sosta. L'eventuale condotta difforme integrerà violazione della sosta e determinerà l'applicazione della penale contrattuale di cui al successivo art. 5 del presente Regolamento di Parcheggio.  
Il ticket di sosta deve essere esposto in modo ben visibile sul cruscotto della vettura. La mancata esposizione del ticket o l'esposizione in modo da non consentirne la lettura faranno ritenere che la sosta non sia stata pagata.
5. **In caso di pagamento parziale della sosta - vale a dire in caso di ticket scaduto - sarà applicata una penale contrattuale di € 5,00 oltre l'importo relativo al periodo di sosta evaso; in caso di mancato pagamento della sosta – ticket evaso - sarà applicata una penale contrattuale di € 20,00 per ogni giornata o frazione di giornata di sosta. In entrambi i casi le penali applicate si intendono comprensive del rimborso delle spese sostenute per l'accertamento dell'evasione tariffaria e sono applicate anche sulla base dell'art. 12 bis comma 5 del Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285).**
6. Non è consentito effettuare i pagamenti della sosta o delle eventuali penali contrattuali direttamente agli operatori presenti nelle aree di parcheggio, incaricati esclusivamente del controllo della sosta. Il pagamento della penale contrattuale potrà essere effettuato con bollettino postale tramite versamento sul conto corrente postale n° 28901254, con bonifico cod. IBAN IT43 H076 0111 5000 0002 8901 254 intestato ad Apcoa Italia S.p.A., indicando il numero della penale e la targa dell'auto, o con carta di credito seguendo le indicazioni riportate sul sito [www.controllososta.apcoa.it](http://www.controllososta.apcoa.it), oppure direttamente presso l'ufficio del parcheggio sotterraneo P1, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, nei giorni successivi all'accertamento.
7. **Il pagamento della penale contrattuale successivo ai 15 giorni dalla violazione comporterà l'addebito di ulteriori € 15,00 per le spese correlate alla gestione di tale ritardo.**

8. Nel caso ricorrano i presupposti per l'applicazione della penale contrattuale, APCOA Italia S.p.A. invierà a Poste Italiane i dati per la elaborazione e successiva spedizione dei primi solleciti di pagamento entro 90 giorni dalla violazione. L'omesso rispetto di tale procedura determinerà la decadenza di APCOA Italia S.p.A. dal diritto di riscuotere la penale contrattuale e le ulteriori somme dovute. In caso di omesso pagamento, APCOA Italia S.p.A. si riserva di incaricare un legale che invierà una lettera raccomandata di diffida con un costo ulteriore di euro 50,00 a titolo di contributo spese legali.
9. In caso di mancato pagamento delle somme di cui ai precedenti articoli 5,7 e 8, nonostante l'invio di formale lettera di diffida di cui al precedente articolo 8, APCOA Italia S.p.A. potrà agire giudizialmente in conformità a quanto previsto dal codice civile.
10. Fermi il diritto di difesa e i rimedi, anche giurisdizionali, previsti dall'ordinamento a sua tutela, l'utente, per qualsiasi chiarimento, informazione o reclamo, potrà rivolgersi al call center di APCOA Italia S.p.A. dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al seguente recapito telefonico: 0376 345000 – interno 4. E' inoltre possibile indirizzare comunicazioni scritte ai seguenti recapiti: sede legale della società sita in Mantova, Via Zanellini n. 15 - n. fax 02-57760153 – indirizzo e-mail: [controllo.sosta@apcoa.it](mailto:controllo.sosta@apcoa.it).

In vigore dal \_\_\_\_\_

**AVVERTENZE:**

**(A) Chiunque fosse nella materiale impossibilità di conoscere preventivamente il tempo della propria sosta potrà, in alternativa usufruire del parcheggio sotterraneo presente in Piazza della Vittoria, per il quale il pagamento della sosta potrà avvenire anche al termine della stessa e la tariffa oraria è comunque più conveniente.**

**(B) Gli operatori addetti al controllo della sosta ed alla emissione delle penali contrattuali per violazione delle presenti condizioni generali di contratto, agiscono come soggetti privati e non sono pertanto autorizzati a svolgere funzioni pubbliche quali "ausiliari del traffico". Le penali contrattuali non costituiscono quindi sanzioni amministrative e non sono soggette alla disciplina prevista dal Codice della Strada.**